

24.

D.L. 14 agosto 2020, n. 104. Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, nella L. 13 ottobre 2020, n. 126 (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 253 del 13 ottobre 2020), ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 204 del 17 agosto 2020, ed errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 259 del 19 ottobre 2020, ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 262 del 22 ottobre 2020, ed errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 262 del 22 ottobre 2020.

(Estratto)

Capo I

Disposizioni in materia di lavoro

24. Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo. – 1. - 4. (*Omissis*).

5. Al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso.

6. - 13. (*Omissis*).

25.

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 269 del 28 ottobre 2020) ed errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 271 del 30 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 319 del 24 dicembre 2020) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

⁽¹⁾ A norma dell'art. 6, comma 3, del D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, nella L. 22 apr-

le 2021, n. 55, le denominazioni: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sono state così sostituite, ad ogni effetto e ovunque presenti, dalle attuali: «Ministero della cultura» e «Ministero della cultura».

Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministero del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

⁽²⁾ A norma dell'art. 5, comma 2, del D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2021, n. 55, le denominazioni: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono state così sostituite, a ogni effetto e ovunque presenti, dalle attuali: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

(Estratto)

Titolo I

Sostegno alle imprese e all'economia

9 ter. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio. – 1. - 4. (*Omissis*).

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 ⁽¹⁾, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e *bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. - 8. (*Omissis*).

⁽¹⁾ Le parole: «31 marzo 2021» sono state così sostituite dalle attuali: «31 dicembre 2021» dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, nella L. 21 maggio 2021, n. 69.

26.

D.L. 1 marzo 2021, n. 22. Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 51 del 1° marzo 2021), convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2021, n. 55 (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 102 del 29 aprile 2021).

(Estratto)

Capo III

Ministeri della cultura
e del turismo

6. Ministeri della cultura e del turismo. – 1. Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».

2. - 5. (*Omissis*).**Capo VI**

Disposizioni finanziarie
e finali

10. Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri. – 1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato ⁽¹⁾.

1 bis. (*Omissis*).

⁽¹⁾ A norma dell'art. 17 sexies, comma 3, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2021, n. 113, per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui a questo comma, è stato prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.

A norma dell'art. 17 sexies, comma 4, del medesimo decreto legge, per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui a questo comma, è stato prorogato al 31 luglio 2021.

27.

D.L. 31 maggio 2021, n. 77. Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 129 del 31 maggio 2021), convertito, con modificazioni, nella L. 29 luglio 2021, n. 108 (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 181 del 30 luglio 2021).

(Estratto)

Parte II

Disposizioni di accelerazione e snellimento
delle procedure e di rafforzamento
della capacità amministrativa

Titolo I

Transizione ecologica
e accelerazione del procedimento
ambientale e paesaggistico

Capo V

Disposizioni in materia paesaggistica

29. Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR.

– 1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista

dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.

4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni

dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.